

Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa concernente:  
“Modifica alla legge regionale n. 10 del 20 gennaio 1997 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”, approvata nella seduta n. 85 del 13 dicembre 2017.  
(art. 3 ter , l.r. n. 3/2015 e art. 84, comma 3 R.I.)

Art. 1  
(Modifica all’articolo 2 della l.r. 10/1997)

L'articolo aggiunge il comma 4 quater all'articolo 2 della l.r.10/1997. Prevede l'adozione e la promozione da parte della Giunta regionale di uno specifico protocollo regionale per favorire e facilitare l’adozione dei cani detenuti nei canili.

L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto la Giunta regionale può provvedere direttamente attraverso le proprie strutture.

Art. 2  
(Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 10/1997)

L'articolo aggiunge l'articolo 6 bis nella l.r. 10/1997 che prevede l'istituzione del registro regionale degli allevatori presso la struttura competente della Giunta regionale e la pubblicazione nel sito ufficiale della Regione.

L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto la Giunta regionale può provvedere alla istituzione del registro e alla sua pubblicazione attraverso le proprie strutture.

Art. 3  
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 10/1997)

L'articolo modifica il comma 1 dell'articolo 7 della l.r.10/2017; contiene disposizioni a carattere ordinamentale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4  
(Modifica all'articolo 19 della l.r. 10/1997)

L'articolo prevede la promozione, da parte dei Comuni e dell'ASUR, di convenzioni con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri per l'esercizio delle funzioni previste al comma 1 dell'articolo 19 delle l.r. 10/1997.

L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto gli enti interessati possono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5  
(Invarianza finanziaria)

L'articolo dispone l'invarianza finanziaria della proposta di legge.

Art. 6  
(Disposizioni transitorie)

L'articolo contiene disposizione a carattere ordinamentale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.